



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - DEC - 2010 - 0001014 del 31/12/2010

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 8, comma 2, che così dispone: "Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e in particolare l'art. 10, comma 1, che così dispone: "il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";



VISTO il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, ed in particolare il comma 5 dell’art. 4 *“Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni”*, che così dispone: *“Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”*;


VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, nonché le successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA - IPPC e del relativo Nucleo di Coordinamento;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativa al **progetto Nuovo impianto EST - ENI Slurry Technology - progetto innovativo per la conversione di oli combustibili in gasoli da realizzare nella Raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi (PV)**, presentata in data 28 novembre 2008, acquisita al prot. DSA-2008-0035748 del 4 dicembre 2008, dalla Società ENI S.p.A. con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei 1;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

PRESO ATTO che la Società proponente, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha provveduto a dare comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e delle successive integrazioni, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Provincia Pavese" in data 28 novembre 2008, nonché in data 5 febbraio 2009, 23 febbraio 2009 e 10 agosto 2010, sempre sui medesimi quotidiani;


CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Società proponente prevede la realizzazione, all'interno della Raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi (PV) di un impianto innovativo per la conversione di oli combustibili in gasoli, in concomitanza con la richiesta di aumento della capacità nominale di lavorazione della raffineria da 10 Mt/a a 11,1 Mt/a e con la realizzazione delle relative unità di supporto quali: nuovo impianto idrogeno, nuovo impianto di recupero zolfo, nuovi impianti di servizio ausiliari e dispositivi di sicurezza;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza presentata in data 28 novembre 2008, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che risulta pervenuta una osservazione da parte dei signori Andrea Figlioli ed Elvio Vivaldini, acquisita al prot. DSA-2009-0003017 del 10 febbraio 2009, espressa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e considerata, nel corso dell'istruttoria, ai fini della definizione del procedimento;

VISTO il parere interlocutorio negativo n. 495 del 5 agosto 2010 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS in merito al progetto presentato;

PRESO ATTO che, a seguito del citato parere interlocutorio negativo n. 495 del 5 agosto 2010, la Società proponente ha trasmesso le sue controdeduzioni



ed integrazioni in data 10 agosto 2010, acquisite al prot. DVA-2010-0019928 del 10 agosto 2010;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 563 del 29 ottobre 2010 (prot. DVA-2010-0026499 del 3 novembre 2010), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e che, a seguito delle integrazioni presentate dalla Società proponente in data 10 agosto 2010, sostituisce integralmente il precedente parere interlocutorio negativo n. 495 del 5 agosto 2010;

ACQUISITO il successivo "Documento di aggiornamento del quadro prescrittivo del parere n. 563 del 29 ottobre 2010", emesso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS il 16 dicembre 2010 (prot. DVA-2010-0030700 del 17 dicembre 2010), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e che sostituisce integralmente il quadro prescrittivo del precedente parere positivo con prescrizioni n. 563 del 29 ottobre 2010;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. DG/PBAAC/34.19.04/24263/2010 del 10 agosto 2010 (prot. DVA-2010-0019938 del 10 agosto 2010), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Lombardia, espresso con Deliberazione n. IX/000718 del 26 ottobre 2010 (prot. DVA-2010-0027151 del 10 novembre 2010), che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa al progetto del Nuovo impianto EST - ENI Slurry Technology - progetto innovativo per la conversione di oli combustibili in gasoli da realizzare nella Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (PV) proposto da ENI S.p.A. rientra nell'ambito della procedura unificata VIA-AIA ai sensi del comma 2 dell'art. 8 "Norme di organizzazione" del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA - IPPC in data 21 aprile 2010 con prot. CIPPC-00_2010-0000780;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 26 del D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato e alla contestuale autorizzazione all'esercizio di cui al D.lgs. 59/2005;

DECRETA

la compatibilità ambientale e la autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto Nuovo impianto EST - ENI Slurry Technology - progetto innovativo per la conversione di oli combustibili in gasoli da realizzare nella Raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (PV) proposto dalla Società ENI S.p.A. con sede in Roma, piazzale E. Mattei 1, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

Art. 1

PRESCRIZIONI

1. Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS:

Capacità produttiva

1. La società proponente dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di istanza congiunta VIA - AIA; ad ogni modifica del ciclo produttivo dovrà preventivamente darne comunicazione alle autorità competenti al rilascio ed al controllo, fatte salve le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa.



2. le quantità autorizzate sono:
massima capacità di 11.100.000 t/a di carica come materia prima per l'attività di raffinazione.

Emissioni in aria in fase di esercizio

3. Vengono prescritti i seguenti limiti emissivi che devono essere calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi effluenti gassosi dell'intera raffineria. I volumi degli effluenti gassosi dovranno riferirsi al tenore di ossigeno per essi previsto e previa detrazione del tenore di vapore acqueo. Tali limiti devono riferirsi alle ore di effettivo funzionamento, su base mensile, degli impianti dell'intera raffineria, escludendo le emissioni nelle ore di avvio e arresto per manutenzione e/o malfunzionamenti.

Parametro	Limite D.lgs. 152/2006 (mg/Nmc)	Prestazioni MTD (mg/Nmc)	Limite (mg/Nmc)
SO ₂	1700	800-1200	600
NO _x	500	240-450	250
Polveri	80	30-50	40
CO	250	100-150	150
SOV	300	20-50	20
H ₂ S	5	3-5	3
Nh ₃ + composti a base di cloro	30	20-30	20

I valori limite di emissione si considerano rispettati se durante un anno civile:

- Nessun valore medio mensile (bolla di raffineria) supera i pertinenti valori limite di emissione;
- Il 97% di tutte le medie giornaliere (bolla di raffineria) non supera il 125% dei rispettivi valori limite mensili.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

4. Vengono prescritti i seguenti limiti emissivi dei flussi di massa calcolati su base annuale:

Parametro	Limite dal 01/07/210 (t/a)	Fattore di emissione (t/Mt di greggio) alla capacità produttiva dal 01/07/2010	Limite dopo Impianto EST	Fattore di emissione (t/Mt di greggio) alla capacità produttiva dopo Impianto EST
SO2	5000	500	5000	487
NOx	2700	270	2782	250
Polveri	450	45	378	42,3
CO	2500	250	2498	245

5. I nuovi punti di emissione (S35, S36, S37) dovranno essere dotati di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conformi alla normativa nazionale e regionale; per gli stessi dovrà essere predisposto un manuale di gestione da concordare con ISPRA e dovranno rispettare i seguenti limiti:

CAMIN O S35	Portata secca* (Nm ³ /h)	Altezza (m)	Diametro condotto (m)	Velocità dei fumi (m/s)	Temperatura fumi (°C)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	Polveri (mg/Nm ³)
Unità 90 (EST)	89620.1	130	3.4	10.7	185	150	80	26	5

* Riferita al 3% di O2 nei fumi

CAMINO S36	Portata secca* (Nm ³ /h)	Diametro condotto (m)	Velocità dei fumi (m/s)	Temperatura fumi (°C)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SO2 (mg/Nm ³)	Polveri (mg/Nm ³)
Unità 95 (HPU)	223797.9	3.8	10.6	188	8**	80	15	5

* Riferita al 3% di O2 nei fumi
** con sistema DeNOx



CAMINO S37	Portata secca* (Nm ³ /h)	Diametro condotto (m)	Velocità dei fumi (m/s)	Temperatura fumi (°C)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SO ₂ (mg/Nm ³)	Polveri (mg/Nm ³)
Unità 94 (SRU5)	24762.9	1.5	11.4	450	200	100	2181	15

* Riferita al 3% di O₂ nei fumi
Nota: i valori si riferiscono alla somma dei due treni SRU

6. Al fine di consentire il confronto tra quanto dichiarato nel SIA e la situazione ante operam, una volta completata la messa a regime delle modifiche impiantistiche, il proponente dovrà eseguire una campagna di verifica delle emissioni ai nuovi camini sia di macroinquinanti sia di microinquinanti organici ed inorganici. I risultati della campagna dovranno essere trasmessi all'ARPA Lombardia ed al Ministero dell'Ambiente.
7. Pur avendo presente che non può imputarsi al solo apporto della raffineria il superamento dei limiti di qualità dell'aria per taluni inquinanti quali il PM10 e sempre tenendo presente che le situazioni di criticità riscontrabili in pianura Padana sono da imputarsi a fenomeni di scala non locale, in applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dall'art. 3 bis comma 1 e 3 ter comma 1 del D.lgs. 152/06, prima dell'avvio della centrale dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della raffineria in caso di superamento del limite normativo per le polveri fini oltre i 35gg/anno. La limitazione del funzionamento dell'intero impianto di raffineria dovrà garantire un assetto emissivo "di bolla" ridotto del 20% in termini di flussi massici giornalieri di polveri. I superamenti saranno riferiti alla misurazione di una centralina dedicata posizionata nelle zone rurali a sud-ovest in un raggio di 3 km dalla raffineria il cui esatto





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

posizionamento sarà concordato con ARPA Lombardia all'interno del Protocollo Operativo ed i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente, secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo stesso. Il Proponente dovrà ratificare il Protocollo Operativo prima dell'incremento di capacità produttiva e prima dell'avvio del nuovo impianto EST; la centralina di misurazione dovrà già essere operativa all'avvio del nuovo impianto EST. Il medesimo Protocollo Operativo dovrà regolamentare il rilevamento dell'ozono e le procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della raffineria in caso di superamento della soglia di allarme di cui all'All. 12 del D.Lgs. 13/08/2010 n.155. Sono fatte salve tutte le altre azioni di competenza della pubblica amministrazione a cui compete l'approvazione dei "Piani di azione" di cui all'art. 10 del D.Lgs. 13/08/2010 n.155, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono direttamente al superamento delle soglie di allarme di cui all'Allegato XII del citato decreto legislativo.

8. Entro un anno dal termine dei lavori dovranno essere effettuate, con spese a carico del Proponente, una serie di campagne di misurazione sulle ricadute di arsenico, cadmio, nichel ed COV con particolare riferimento al Benzene e ad IPA, in punti da concordare con gli Enti e gli Organismi Territoriali interessati;



Consumi di acque ed emissioni in acqua

9. La messa in esercizio dei nuovi impianti comporterà un incremento del fabbisogno idrico della raffineria che verrà comunque bilanciato nella quasi totalità dal sistema di riutilizzo delle acque e garantendo la diminuzione degli scarichi nel Cavo Riazzolo. L'incremento di prelievi sarà pari a + 112 m³/h. In considerazione dell'ingente quantità di acque utilizzate nel ciclo produttivo, si richiama la necessità di contenere i consumi idrici allineando gli stessi agli standard europei per unità di grezzo trattato ed adottando tutte le tecnologie più idonee a consentire il riuso delle acque trattate. Allo scopo la società Proponente è tenuta, entro 3 mesi dall'emanazione del Decreto di Compatibilità Ambientale di a presentare un piano che abbia come obiettivo il riutilizzo spinto delle acque reflue nel ciclo produttivo, massimizzandone l'impiego nelle attività di processo e di raffreddamento. Le concentrazioni degli inquinanti contenuti nelle acque reflue della raffineria sono rispondenti ai relativi valori associati alle applicazioni delle MTD, nonché ai limiti legislativi attuali (D. Lgs. 152/06). In virtù di quanto esposto, si dispongono come valori limite quelli definiti dalla normativa vigente (Tab. 3 Tab 3/A dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 riferiti a scarico in acque superficiali) a cui sono aggiunte nuove prescrizioni per alcuni parametri non normati dalla normativa vigente come riportato nella seguente tabella:

Inquinante/Parametro	Limite/prescrizione
MTBE	$\leq 0.1 \text{ mg/l}$
Vanadio	$\leq 1 \text{ mg/l}$
Benzene	$\leq 0.05 \text{ mg/l}$
Toluene	$\leq 0.05 \text{ mg/l}$
Cilene	$\leq 0.05 \text{ mg/l}$
AOX	$\leq 0.1 \text{ mg/l}$





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Gli scarichi, inoltre, dovranno essere conformi alle prescrizioni del piano di tutela delle acque della Regione Lombardia con riferimento alla qualità del corpo ricettore, con particolare riferimento all'obiettivo di riduzione delle sostanze pericolose Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel e Piombo.

10. I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico nei corsi d'acqua a valle dell'impianto di depurazione dovranno rispettare i limiti fissati dalla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 senza diluizioni, in corrispondenza del punto di controllo individuato come pozzetto di ispezione, prima della miscelazione con le altre acque, mediante campionamenti contemporanei e separati al fine di monitorare l'andamento degli inquinanti.

Parametro	Limite/Prescrizione
Portata di acqua	Prescrizione di stima periodica semestrale
Fosforo totale, oli e grassi, pH	Verifica mensile nel singolo pozzetto, in occasione di eventi meteorici con limiti riferiti alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 con eventuali limiti più restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel Piano di Monitoraggio e controllo allegato.
Cianuri, solfuri, fenoli, ferro	
Azoto totale, solfati, nichel e rame	
Idrocarburi totali, solidi sospesi totali, BOD5 e COD	

Emissioni sonore

11. Le emissioni ed immissioni acustiche dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente ivi compresi i limiti differenziali ove applicabili in base alla circolare del Ministero dell'ambiente del 6 settembre 2004". Dovrà essere inoltre effettuato un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno ogni 2 anni dall'entrata in



esercizio dell'impianto e, comunque, ogni qualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche.

Inoltre, costituiscono parte integrante anche le Prescrizioni formulate nel Decreto VIA n. 545 del 27 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore, nonché alla individuazione e dimensionamento delle eventuali misure mitigative eventualmente necessarie per conseguire il rispetto dei limiti. Il programma di monitoraggio dovrà indicare localizzazioni e modalità delle misure di rumore, nonché la durata complessiva del monitoraggio, da determinarsi in funzione della complessità e numerosità dei rilievi fonometrici, e dovrà essere inviato alla Struttura di ARPA ed al Comune territorialmente competenti per le verifiche di adeguatezza secondo le previsioni della D.G.R. n. 7/8313. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata alla Struttura di ARPA ed al Comune territorialmente competenti una relazione sugli esiti del monitoraggio, riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione della loro conformità ai limiti e l'eventuale indicazione degli interventi di mitigazione che, a seguito del monitoraggio, si rendessero necessari per conseguire il rispetto dei limiti, nonché dei tempi della loro attuazione."

12. Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, è necessario procedere a nuovo monitoraggio acustico qualora il Comune di Ferrera Erbognone modifichi il piano di zonizzazione acustica, allo scopo di ridurre le emissioni rumorose identificando gli ulteriori interventi tecnicamente fattibili.

Gestione Rifiuti

13. La società Proponente dovrà iscriversi, entro i tempi previsti dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) adeguandosi ai nuovi adempimenti richiesti e rispettando tutte le scadenze imposte dal Sistri;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

14. la società Proponente dichiara che il contributo aggiuntivo derivante dall'esercizio del solo Impianto EST non è suscettibile, allo stato attuale, di una caratterizzazione precisa sia qualitativa che quantitativa, dal momento che i ratei di produzione e le caratteristiche chimico-fisiche sono fortemente influenzati dalla tipologia di greggio trattato e dalle condizioni di marcia dell'impianto che possono variare. Per questo motivo la stessa società dovrà comunicare all'Autorità Competente entro il mese di febbraio di ogni anno:
- la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente;
 - le analisi effettuate per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, corredate dalle metodiche utilizzate e dai certificati analitici relativi, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato;
 - le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento;
15. relativamente al deposito temporaneo, la società proponente potrà avvalersi delle disposizioni in merito ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Manutenzioni, malfunzionamenti ed eventi incidentali

16. la società proponente deve operare per poter tener conto delle normali esigenze di manutenzione e di eventuali malfunzionamenti, operando scelte che consentano, compatibilmente con le regole di buona pratica e di economia, la disponibilità di macchinario di riserva finalizzato all'effettuazione degli interventi di manutenzione, ovvero a fronteggiare eventi di malfunzionamento, senza determinare effetti ambientali di rilievo. A tal fine, la società Proponente registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.
17. Allo stesso modo la società Proponente deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine la



società Proponente deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

18. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, la società proponente ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, la società Proponente ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. La società proponente inoltre deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Altre prescrizioni

19. il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario.






Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

20. Prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà predisporre con le Autorità competenti i progetti esecutivi degli interventi di compensazione ambientale descritti nello SLA e successive integrazioni. Tali progetti dovranno essere trasmessi al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
21. Entro un anno dal termine dei lavori il Proponente dovrà avviare un'indagine epidemiologica sui comuni di Sannazzaro de'Burgondi e Ferrera Erbognone, in accordo con la ASL;
22. Nell'attuazione del piano di monitoraggio e controllo la società proponente ha l'obbligo di dare le seguenti notifiche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
 - trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni per il tramite di ISPRA e per conoscenza alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati;
 - tempestiva informazione, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto per il tramite di ISPRA.Le modalità per le suddette notifiche, sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo riportato nel documento di aggiornamento del quadro prescrittivo del parere n. 563 del 29 ottobre 2010, emesso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS il 16 dicembre 2010, allegato al presente decreto.
Le notifiche ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore dell'impianto.

Prescrizioni tecniche e gestionali

23. Rilevato che la società Proponente dispone per l'impianto sito in Sannazzaro (PV):
 - di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;
 - di certificazione EMAS



L'autorizzazione integrata ambientale avrà effetto secondo il seguente schema:

Efficacia AIA Immediata all'atto del rilascio

Durata 8 anni dalla data del rilascio dell'AIA

In ogni caso l'autorità competente procederà al riesame del provvedimento emanato, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono

24. La società Proponente deve predisporre un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il piano relativo alla cessazione definitiva dell'attività deve essere presentato in occasione della prima trasmissione di una relazione all'autorità competente, in attuazione del già menzionato Piano di Monitoraggio e Controllo.

25. La società Proponente ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto, per la successiva valutazione, da parte dell'Autorità Competente della significatività delle modifiche e dell'esigenza eventuale di aggiornare l'autorizzazione ovvero di richiedere al gestore l'avvio di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale.

Entro 3 mesi dall'emanazione del Decreto di Compatibilità Ambientale la società Proponente concorderà con l'Ente di Controllo il crono-





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

programma di attuazione del PMC e di adeguamento al quadro prescrittivo in materia di emissioni in atmosfera.

2. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

- 2.1) Considerate le peculiarità di tale intervento, in fase di progettazione esecutiva siano concordati i seguenti aspetti:
- a. definitiva conformazione e modulazione del "dosso" posto ai limiti esterni dell'area interessata dal nuovo impianto;
 - b. miglioramento dell'impatto visivo esterno degli impianti, con speciale riferimento alle parti basse, mediante l'adozione di soluzioni "architettoniche e materiche" coerenti (quali schermature, ecc.) compatibilmente con le esigenze funzionali e di sicurezza;
 - c. un approfondimento progettuale (con speciale riguardo all'aspetto compositivo esterno), per quanto riguarda i nuovi edifici specialistici, affinché tali organismi edilizi siano caratterizzati da una qualità architettonica non solo attenta alle esigenze funzionali ma anche in grado di qualificare il contesto di riferimento;
 - d. l'individuazione per quanto possibile, sempre compatibilmente con le esigenze funzionali, di una soluzione illuminotecnica coerente con il definitivo assetto "architettonico" del complesso, tesa a migliorare l'inserimento delle opere nel "paesaggio notturno" vista l'estensione e la consistenza delle strutture impiantistiche.
- 2.2) In riferimento alle suddette prescrizioni, considerato l'ingombro volumetrico dell'impianto e le particolari caratteristiche del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, si chiede che venga redatto un progetto architettonico di qualità, pur mantenendo la struttura dell'impianto e la sua ubicazione, in maniera tale da rendere i nuovi manufatti quali elementi connotativi nel paesaggio.



- 2.3) Tutte le predette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dei singoli interventi.
- 2.4) Le indicazioni della progettazione architettonica dovranno essere concordate con il Ministero per i beni e le attività culturali per la riproposizione di soluzioni di qualità progettuali con il coinvolgimento di qualificati professionisti.
- 2.5) Gli elaborati progettuali di recepimento delle suddette prescrizioni andranno sottoposti alla Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

3. Prescrizioni della Regione Lombardia, per quanto non ricomprese nelle prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS:

- 3.1) Fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni di sicurezza derivanti dall'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 55 e seguenti della legge 239/2004 e s.m.i., il Proponente dovrà:
 - a. mettere in atto misure operative e gestionali dei nuovi impianti tali da poter prevenire l'insorgenza di qualsiasi evento incidentale e quindi le possibili interazioni in termini di effetti domino dei potenziali scenari incidentali con il contiguo sito industriale della Raffineria, anche al fine di predisporre efficaci procedure di emergenza da armonizzare con i piani di emergenza esistenti;
 - b. effettuare un approfondito esame della viabilità interna al fine di ridurre le possibili cause incidentali;
- 3.2) relativamente alle acque sotterranee, in accordo con ARPA Lombardia:
 - a. la rete di monitoraggio in progetto dovrà essere integrata con ulteriori 4 piezometri, ubicati all'interno del perimetro del nuovo impianto EST, di cui almeno uno ubicato a monte idrogeologico e 2 a valle





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- idrogeologica, concordandone ubicazione e modalità tecnico-operative con gli Enti di controllo;
- b. in fase di realizzazione dei piezometri, il Proponente dovrà procedere al prelievo di campioni di suolo almeno in corrispondenza del primo metro di profondità e della frangia capillare, nonché al prelievo di ulteriori campioni in caso di evidenze organolettiche di contaminazione, procedendo in contraddittorio con ARPA Lombardia e concordando con la medesima le modalità per la validazione dell'indagine;
 - c. il Piano di monitoraggio relativo alla matrice acque sotterranee dovrà integrare l'attuale monitoraggio della Raffineria, prevedendo la ricerca dei medesimi parametri, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni;
 - d. prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei nuovi impianti, dovrà essere realizzata una campagna di monitoraggio di "bianco" delle acque sotterranee sull'intera rete come sopra definita, e dovrà essere concordata la periodicità delle successive campagne in fase di cantiere;
- 3.3) relativamente alle attività di scavo e alla realizzazione del rilevato in situ il Proponente:
- a. dovrà specificare i volumi già scavati e rimossi indicando in apposita planimetria le aree già oggetto di scavo (e relative profondità) nonché le aree ancora da scavare;
 - b. per la caratterizzazione del materiale in cumulo presente nell'area, dovrà mettere a disposizione di ARPA Lombardia almeno il 10% dei campioni prelevati, al fine di consentire l'esecuzione di contro-analisi da parte dell'Agenzia, a validazione delle analisi di parte; la scelta dei campioni, da concordare preventivamente con ARPA, dovrà garantire la verifica di un campione per ogni metro di altezza del cumulo:
 - 1. qualora gli esiti analitici di ARPA Lombardia confermino il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica, la gestione dei terreni scavati nell'ambito della realizzazione dell'impianto EST potrà essere inquadrata nei



disposti dell'art. 185, comma 1 – lettera c-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. qualora si rendesse necessario in corso d'opera l'allontanamento di una parte dei volumi scavati e/o da scavare, dovranno essere applicati i disposti dell'art. 186 del medesimo decreto;
- 3.4) in caso di riduzione delle portate emunte nell'ambito del procedimento di bonifica, che determinino variazioni nei volumi avviati a riutilizzo nello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alle competenti strutture in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 3.5) fatte salve ulteriori specifiche in materia di monitoraggio e controllo previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alle emissioni e alla componente atmosfera il Proponente dovrà:
- a. presentare un progetto di adeguamento che preveda ulteriori interventi di natura tecnica e gestionale (quali ad esempio l'installazione di bruciatori Low NOx, di desolficatori o la ulteriore e progressiva riduzione dell'utilizzo dell'olio combustibile negli impianti di raffineria) sugli impianti nuovi o su quelli esistenti affinché non vengano superati i valori limite espressi in flussi di massa fissati dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1803 del 26/11/2009;
 - b. installare su tutti i nuovi camini (S35, S36 ed S37) sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) per gli inquinanti NOx, CO, polveri, SO₂, CO₁ e per i parametri di processo, in conformità ai criteri definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia di SME;
 - c. farsi carico dell'eventuale adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, da realizzarsi sulla base delle nuove indicazioni della normativa in materia (quali ad esempio il D.lgs. 155/2010, relativamente al monitoraggio del PM_{2,5}) nonché delle indicazioni di ARPA, ente responsabile della rete, valutate anche le eventuali richieste dei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone; dovrà inoltre essere concordato (o adeguato se già





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

predisposto) con ARPA, i Comuni e Regione Lombardia, un piano di monitoraggio della qualità dell'aria, da effettuarsi secondo i criteri del DM n. 60/2002; tale piano dovrà contemplare anche la fase di cantiere;

d. per quanto concerne la fase di cantiere, osservare le seguenti indicazioni:


1. ottimizzare il percorso e il carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, preferire mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe; i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta devono essere coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri;
2. prevedere il lavaggio delle ruote in uscita dal cantiere e se necessario della carrozzeria, per evitare dispersione di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;
3. programmare operazioni di bagnatura delle piste, in funzione delle condizioni operative e meteorologiche;
4. adottare i necessari sistemi per minimizzare lo sviluppo e la diffusione di polveri quali: stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato polverulento in sili e movimentazione degli stessi mediante sistemi chiusi, ove tecnicamente possibile; protezione dei depositi di materiale sciolto dal sollevamento a causa del vento;
5. le macchine di cantiere funzionanti con motore diesel devono essere dotate di filtri di abbattimento del particolato; devono essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. E' necessario impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico) e utilizzare, per le macchine con motore diesel, carburanti a basso tenore di zolfo (< 50 ppm)



6. si raccomanda l'utilizzo di macchine di cantiere a basse emissioni (ad esempio motori elettrici, filtri antiparticolato, carburati a basso tenore di zolfo) e di limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi non superiori a 20 km/h);

3.6) relativamente al progetto di recupero ambientale e alle proposte di mitigazione e compensazione, tenuto conto della vicinanza del SIC "Garzaia di Gallia" e della necessità salvaguardare/implementare la Rete Ecologica Regionale, per rafforzare le situazioni agroecosistemiche di maggior rilevanza presenti nell'area circostante all'ampliamento e compensare il rilevante incremento di emissioni di CO₂ previste dal progetto:

- a. in accordo con gli Enti locali competenti territorialmente il Proponente dovrà prevedere - anche su terreni di proprietà altrove dislocati - piantumazioni autoctone ai fini di compensazione ambientale, dell'estensione almeno pari alla superficie del progetto di ampliamento,
- b. in accordo con la Provincia di Pavia le opere di compensazione dovranno prevedere azioni di riqualificazione e di valorizzazione da porre in atto presso sistemi ambientali nelle immediate vicinanze del complesso industriale (Torrente Agogna- corridoio primario della Rete Ecologica Regionale e Torrente Erbognone - corridoio secondario),
- c. il progetto dovrà valutare e considerare le opere di mitigazione e di compensazione ambientale richieste dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi, già contenute nel Piano di Governo del Territorio;
- d. dovranno essere previsti interventi di ingegneria naturalistica nei casi in cui vi sia interferenza con il reticolo idrografico;
- e. dovranno essere individuati altri specifici interventi volti a implementare significativamente la Rete Ecologica Regionale;
- f. tra le tipologie di mitigazione dovrà essere considerata anche la realizzazione di piste ciclabili attrezzate solo se nella compensazione






Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- ambientale di tali opere sia preponderante la realizzazione di verde con finalità naturalistiche;
- g. tutti gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale, dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.lgs. 386/03 e del D.lgs. 214/05; inoltre, detti interventi devono essere effettuati accertandosi che nell'area interessata, all'atto della scelta delle specie e della messa a dimora, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria;
- h. per l'attuazione delle opere si richiede di fare prioritariamente riferimento all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica così come individuate nel Quaderno tipo di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740;
- 3.7) il Proponente dovrà effettuare il monitoraggio del bioaccumulo dei metalli pesanti secondo modalità da concordare con la competente ARPA;
- 3.8) riguardo il monitoraggio ambientale, anche per il nuovo impianto dovrà essere adottato lo schema in essere con il ricorso alla Commissione di Controllo e Salvaguardia Ambientale (ENI, Enti territoriali, ARPA, ASL);

Art. 2

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base



regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Proponente dovrà prevedere un monitoraggio della salute pubblica concordando le modalità con la Regione e le autorità competenti. Il progetto di tale monitoraggio sarà trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione ai fini del successivo avvio delle attività.
4. Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei pareri allegati.

Art. 3

MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.
3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Art. 4

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 4, del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione integrata ambientale ha durata di otto anni, decorrenti dalla data di rilascio.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della citata scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
5. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Art. 5
TARIFFE

1. Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.
2. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale del 24 aprile 2008.

ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società ENI S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Lombardia, all'ARPA Lombardia, alla Provincia di Pavia, ed ai Comuni di Sannazzaro de' Burgondi (PV) e Ferrera Erbognone (PV). La Regione Lombardia provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
4. La Società ENI S.p.A. provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 3 aprile





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


5. La Società ENI S.p.A. trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Lombardia sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. A norma dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione da parte del prefetto di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
8. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:
 - il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, anche con il supporto di ISPRA, alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del comma 1 dell'art. 1;
 - La Regione Lombardia provvede, avvalendosi del supporto di ARPA Lombardia, alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15 e 21 del comma 1, nonché a di tutte quelle di cui al comma 3 dell'art. 1;
 - Il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, provvede alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 1.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell' avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI

